

**T**Ra i Corpi Morali meritevoli delle particolari premure e vigilanza del Governo furono nell'istessa guisa considerati dalla M. S. anche i diversi Collegj e Magistrati Civici, il complesso dei quali forma nel Gran-Ducato a certi determinati effetti una Rappresentanza Nazionale. La troppo servile dipendenza dalla Magistratura dei Nove e da altre simili a cui erano stati sottoposti (a) e che veniva a toglierli la libertà di regolare le necessarie Imposte in quella forma che ai medesimi fosse più sembrata opportuna, e di erogare il Prodotto di queste e dei proprj Fondi in quegli usi da essi riconosciuti i più utili, richiedeva il Comun Bene che venisse generalmente abolita.

Dopo la Soppressione pertanto del Magistrato dei Nove (b) a cui fu surrogata la Camera delle Comunità, si procedè alla pubblicazione di un nuovo Regolamento con cui servendosi al buon ordine, ed alle regole di Giustizia, fu concessa alle Comunità del Contado e Distretto Fiorentino la facoltà di governare le proprie Aziende per mezzo dei loro Rappresentanti (c) senz'altra deferenza che quella

(a) Questa risedeva in Firenze.

(b) Coll'istessa Legge de' 22. Giugno 1769. con cui fu soppresso il Magistrato della Parte, Uffiziali dei Fiumi e quello dei Nove, fu creata la Camera delle Comunità la di cui Giurisdizione rimase in appresso più rettamente determinata. Col Motuproprio de' 19. Gennajo 1775. furono sopprese in Pisa le Magistrature de' Fossi e Scolì e quella dei Surrogati dei Nove. Le incumbenze

alle medesime spettanti furono aggregate al Provveditore, ed in parte a un Auditore che fu creato di nuovo nell'istesso Uffizio de' Fossi finchè col Motuproprio de' 12. Ottobre 1782. non rimase anch'esso soppresso ed aggregatene le incumbenze all'Auditore del Commissariato, ed i Fossi e Scolì furono consegnati ai rispettivi interessati.

(c) Con i Regolamenti Generali de' 23. Maggio, e 29. Settembre 1774.